

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII-bis**

N. 8

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

(istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 13 luglio 2010)

(composta dai deputati: Fava, Presidente, Ascierto, Segretario, Bergamini, Vicepresidente, Bianconi, Cimadoro, De Micheli, Formisano, Segretario, Golfo, Lulli, Merloni, Mistrello Destro, Polidori, Rainieri, Raisi, Rossi, Sanga, Sani, Vico, Vicepresidente, Vignali, Zucchi)

RELAZIONE SULLA PIRATERIA DIGITALE IN RETE

(Relatori: On. Deborah BERGAMINI e On. Giovanni FAVA)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 2013

*Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2013
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati
del 13 luglio 2010*

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
SULLA PIRATERIA DIGITALE IN RETE**

PAGINA BIANCA

I N D I C E

	<i>Pag.</i>
1) Evoluzione della pirateria	7
2) Smaterializzazione e diffusione in rete: i produttori di contenuti	11
3) La pirateria e il ruolo dei « professionisti » del <i>web</i>	14
4) Le piattaforme per lo scambio dei contenuti	17
5) Il ruolo dei motori di ricerca e degli <i>Internet service providers</i>	19
Conclusioni	21

PAGINA BIANCA

1) Evoluzione della pirateria

Da un punto di vista prettamente tecnico, l'elemento che fino al recente passato accomunava le diverse modalità per la produzione, riproduzione e distribuzione dei vari contenuti audio o video, era dato dal fatto che, pur variando il formato, con l'evolversi della tecnologia, si rendeva necessaria la disponibilità di uno o più *master* originali, mentre per la successiva "proliferazione" di tali contenuti venivano poi utilizzati diversi supporti idonei alla distribuzione. Ognuno di questi supporti, infine, per risultare intelligibile, doveva essere "letto" mediante uno specifico apparato. Per esempio, con riguardo al contenuto video di un film, questo veniva "impresso", grazie ad una cinepresa, su una pellicola sensibile alla luce e ai colori, la quale, poi sviluppata in più copie, veniva distribuita alle sale; qui, grazie ad un proiettore, le immagini potevano essere nuovamente comprensibili su uno schermo per lo spettatore.

Successivamente, la tecnologia permise la ripresa e la trasmissione delle immagini attraverso l'etere per televisione. L'avvento dell'*home video*, inoltre, rese possibile riversare i films su videocassetta: le immagini, anziché su pellicola, venivano registrate da una testina che modificava la posizione del materiale magnetico che ricopriva il nastro; inserendo la cassetta in un apparato (videoregistratore) capace di trasformare gli impulsi magnetici in immagini e suoni, il film poteva essere visto a casa sul proprio televisore. Cambiarono, così, i formati e dal video 2000 si arrivò al VHS.

Uno sviluppo analogo si ebbe per i contenuti audio. La musica, infatti, veniva sostanzialmente registrata attraverso dei microfoni che trasformavano i suoni in vibrazioni. Il registratore trasportava le vibrazioni su un supporto (un disco), modificandone la struttura fisica. Per poter ascoltare il risultato occorreva un giradischi con una puntina in grado di captare le vibrazioni, trasformandole in segnali elettrici e poi, nuovamente, in suoni attraverso degli altoparlanti. Nel corso degli anni, anche per l'audio venne introdotto il sistema della registrazione e riproduzione su nastro sia per la creazione del *master*, sia per la distribuzione.

Libri e giornali seguirono anch'essi tale sviluppo della tecnologia. Fino a tempi recenti, l'originale era costituito da una serie di "lastre fotografiche" riproducibili su carta e direttamente leggibili. Ovviamente, maggiormente complesso era il contenuto, maggiori erano i problemi per chi avesse voluto riprodurlo, sia lecitamente che non. Una semplice pagina stampata, ad esempio (si pensi ad una poesia), poteva essere "copiata" nel proprio contenuto anche a mano o riscrivendola; per averne, invece, una copia esatta, identica nelle caratteristiche del testo, magari nelle figure, si sarebbe dovuto "copiare" il tutto alla stregua di un'immagine (cosa, peraltro, necessaria quando si fosse trattato di contenuti audio complessi o contenuti video).

In sostanza, la produzione e, conseguentemente, la riproduzione dei contenuti scontava, nel passato, una serie di fattori che rendevano la pirateria un fenomeno recessivo, ovvero non in grado di competere, soprattutto per la qualità finale del prodotto contraffatto, con l'originale. Tali fattori peculiari, in particolare il procedimento analogico di produzione e duplicazione, nonché la necessità di fissaggio e distribuzione attraverso supporti fisici, incidevano anche sull'economia del mercato legale, aumentando i costi e limitando la resa. Nel primo caso, pur utilizzando macchinari estremamente sensibili, nel passaggio dal *master* originale alle copie (pur sempre derivate dall'originale) per la distribuzione, si aveva una sensibile perdita di qualità che diveniva sempre più evidente se, da una copia, si fosse tentato di ottenerne altre successive (ciò avveniva, ad esempio, quando da una audiocassetta "originale" si trasferiva il contenuto su un'altra audiocassetta).

Assieme alle informazioni utili (audio e video, ma anche immagini e pagine di libro), la copia amplificava i rumori di fondo e le imperfezioni in modo tale da rendere, alla lunga, il prodotto di scarsissima qualità. Ancora, la stampa di una pagina dalla lastra portava già ad un primo decadimento "controllato" della qualità, mentre la fotocopia della stessa pagina originale poteva essere accettabile, anche se mai paragonabile all'originale. La fotocopia di una fotocopia, però, diveniva un prodotto dove le foto erano impossibili da decifrare. Le tecnologie di registrazione e

riproduzione, poi, utilizzavano strumenti che “danneggiavano” ad ogni “passaggio” sia il supporto, sia il registratore/riproduttore. Il solo contatto fra puntina del giradischi e vinile, infatti, consumava entrambi, così come il trascinarsi del nastro sulla testina del registratore aveva lo stesso effetto, posto che il materiale in ferrite presente sul nastro veniva “asportato” ad ogni passaggio. Un tale deterioramento costituiva un problema non solo per l’utente finale, ma anche per i produttori al momento di “stampare” dischi e cassette: il *master* doveva essere sostituito spesso ed i prodotti finali non erano comunque mai esattamente identici fra loro. Tale progressivo degrado nella qualità colpiva, quindi, anche l’impresa pirata, anzi, quest’ultima in maniera assai maggiore. Quest’ultima, per esempio, non poteva, salvo casi sporadici, disporre del *master* per incidere cassette e films.¹ Di conseguenza, doveva creare questi ultimi partendo da delle “copie”. Un simile procedimento “al contrario” faceva sì che i risultati finali (cassette e films pirata) fossero di qualità nettamente inferiore agli originali, sia per qualità del contenuto, sia per qualità del contenitore (per esempio, la stampa delle copertine era spesso approssimativa).

Inoltre, la necessità di fissaggio e distribuzione dei contenuti attraverso supporti fisici rendeva complessa e costosa dal punto di vista logistico l’opera di “creazione” delle copie e di distribuzione delle stesse sia per gli imprenditori regolari, sia per le organizzazioni dedite alla pirateria. Per distribuire cento copie di un disco, infatti, occorreva stampare cento dischi in vinile (o audiocassette), con le relative copertine; occorreva poi trasportare tale materiale ai differenti negozi per metterlo in vendita. Lo stesso facevano, con tutti i rischi che ciò comportava, i criminali: dovevano disporre di laboratori di stampa, oltre che di un’organizzazione logistica per la distribuzione e la vendita al dettaglio di tali prodotti.

La prima rivoluzione nel settore si ebbe con la digitalizzazione del procedimento di creazione e di duplicazione dei contenuti. La digitalizzazione è un’applicazione ai contenuti del “linguaggio” dei *computers*. Questi ultimi, infatti, lavorano “calcolando” ogni operazione richiesta in termini numerici. Semplificando, con la digitalizzazione si assegna ad ogni suono di una canzone, ad ogni *pixel* sullo schermo di un’immagine (o di una pagina di un libro), un preciso valore numerico. Così, una volta registrati per la prima volta dal vivo, sia l’audio, sia il video, sia le singole immagini derivate dalle pagine di un libro, comunque, il risultato viene poi convertito in una serie numerica. Rispetto al passato, quindi, soltanto durante questo primo passaggio di codifica potrebbe darsi l’unica, leggerissima perdita di qualità.²

A questo punto, il contenuto in oggetto diviene un *file*, cioè un insieme di dati costituito da sequenze complesse di numeri e, come tale, può essere riprodotto all’infinito in maniera identica, senza alcuna perdita significativa di qualità. In realtà, la digitalizzazione è la tecnologia naturale anche per i *softwares* (e quella particolare categoria degli stessi costituita dai *videogames*), i quali vengono “scritti” e “programmati” in diversi linguaggi per poi essere immediatamente digitalizzati.

I riproduttori digitali altro non sono che *computers* (non è un caso che i *computers* possano fungere anche da riproduttori digitali) altamente specializzati: possiedono, infatti, al proprio interno, un processore, con una memoria e programmi che permettono loro di poter riconvertire tutti i valori numerici nei suoni e nelle immagini relativi: così, essi interpretano i valori assegnati “emettendo” i relativi segnali.

Inizialmente, se il contenuto digitale poteva essere registrato su supporti ancora simili a quelli antichi (alcuni dei primi registratori/riproduttori digitali funzionavano a *nastro*), con il rischio di perdita di qualità dovuta a fenomeni di usura del materiale, successivamente sono intervenute

¹ Differente è il caso dei cosiddetti terzisti “infedeli”, cioè coloro che stampano per conto dell’impresa. In questo caso, avendo a disposizione il *master* originale, è possibile produrre, ad esempio, 1500 copie anziché 1000, con la sola degradazione tecnica subita dal materiale, quindi, con qualità pari a quella degli esemplari “originali”.

² In particolare, mentre per canzoni e films antecedenti all’era digitale, il processo di conversione si è basato sulla digitalizzazione di un *master* analogico, oggi la registrazione avviene direttamente in digitale (nel caso dei film italiani, su pellicola e immediatamente su digital intermedie – Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

tecnologie di fissazione del contenuto – quali il *laser* e il *compact disc* – che hanno eliminato anche il problema dell'usura del supporto dato dallo struscio.

Compact discs e *digital versatile discs* (oltre ad un numero di altri supporti contenenti *files* digitali ma che hanno avuto minore successo) si sono sostituiti, sui banchi dei negozi, ai vecchi dischi in vinile, alle cassette e alle videocassette contenenti materiale in formato analogico.

Per i libri lo sviluppo è stato diverso. Secondo le risultanze dell'inchiesta, infatti, anche quando è stato possibile creare un *master file* (visualizzabile direttamente sullo schermo di un calcolatore), molti clienti hanno continuato a prediligere l'acquisto "stampato su carta" rispetto ad un *cd*, tant'è che oggi il fenomeno dell'*e-book* "pesa" per una quota intorno allo 0.8-0.9 per cento del mercato italiano, una quota assai lontana rispetto a quella rilevata in altri Paesi (15-18 per cento).³

L'industria della pirateria, però, a questo punto, poteva già competere ad "armi pari" con quella regolare. Dal punto di vista "tecnico", infatti, non esistevano più differenze fra *master* o copie (lo stesso concetto di *master* perde il suo significato), né tra *files* originali e *files* pirata. Un *file*, infatti, è sempre tale, mentre la liceità dell'uno rispetto all'altro attiene esclusivamente all'acquisizione o al pagamento dei relativi diritti d'autore. La criminalità, quindi, poteva ora "fornire" contenuti audio digitali su *cd* (e non più su cassetta) e video su *dvd* (non più su videocassetta), esattamente al modo in cui ciò veniva fatto dai produttori originali, a fronte di costi nettamente inferiori.

Fino a poco tempo fa (circa la seconda metà degli anni duemila), questo genere di pirateria – che dunque ancora si accompagnava alla contraffazione dei supporti e delle copertine – imperava utilizzando le nuove tecnologie di stampa e i vecchi sistemi di distribuzione: in fondo, pur essendo il "contenuto" costituito non più da un segnale elettrico o da vibrazioni meccaniche, bensì da un *file*, l'involucro di tale contenuto era sempre un supporto fisico, anche se più piccolo e leggero.

Secondo le informazioni pervenute alla Commissione, quindi, le violazioni erano relative sia all'opera "contenuta", al *file* (riguardando la normativa sul diritto d'autore ed i diritti esclusivi di sfruttamento commerciale), sia al "contenitore" (riguardando la contraffazione della copertina, dei marchi e del timbro della Siae).⁴

Peraltro, a tali violazioni si aggiungevano quelle relative ai brevetti (si pensi a certi meccanismi di funzionamento delle audiocassette) e alle rimozioni delle "protezioni" (fra le più comuni quelle chiamate DRM, sistemi *software* digitali che impedivano la "copia" del *file*), mentre per i libri, invece, la pirateria, secondo i gusti della clientela, continuava ad utilizzare la nuova metodologia "ibrida" dell'industria regolare: dal vecchio sistema del *master* (libro originale) da fotocopiare, alcune copisterie mantenevano il *master* sotto forma di *file* e lo "stampavano" *on demand*.⁵

In realtà, durante le numerose audizioni svolte, è stato a più riprese segnalato alla Commissione come il pesante coinvolgimento della criminalità organizzata (soprattutto dei clan camorristici nel napoletano) nello smercio di *cd* contraffatti, probabilmente favorito anche dall'elevata aliquota Iva applicata su tali prodotti, non sia un fenomeno di recente costituzione, posto che la malavita risultava coinvolta nella pirateria già dai tempi delle audiocassette.⁶

In tal senso, agli occhi di alcuni *stakeholders*, le risposte venute da parte delle forze dell'ordine e della magistratura per contrastare il fenomeno non sono state giudicate efficaci, anche sulla base di una sottovalutazione della gravità del fenomeno, più spesso considerato come un "male minore", addirittura alla stregua di un "ammortizzatore sociale" in grado, al limite, di evitare uno sconfinamento dei soggetti responsabili verso forme di criminalità tradizionalmente ritenute più dannose, quali, per esempio, lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, secondo quanto riferito alla Commissione in sede di audizione, per ammissione stessa del pentito Luigi Giuliano,

³ Fonte: Audizione di rappresentanti di AIE (Associazione italiana editori), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁴ Fonte: Audizione di rappresentanti della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), resoconto stenografico della seduta di martedì 2 ottobre 2012.

⁵ Fonte: Audizione di rappresentanti di AIE (Associazione italiana editori), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁶ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

rappresentante di uno dei clan operanti nella zona di Forcella nel 2004, i *cd* falsi fruttavano al clan 50 milioni di euro al mese, mentre 100 milioni al mese provenivano dal traffico di giubbotti.⁷

Nel 2010, però, un'operazione della Guardia di finanza nei confronti del clan camorristico Mazzarella (operazione *Sopra le mura*), svelava alcune difficoltà per l'organizzazione criminale nella vendita di *cd* e *dvd* falsi: pur continuando nella distribuzione fisica dei prodotti, di fatto, i criminali erano ora "costretti" a "competere", se pure ancora in modo parziale, con *files* pirata che potevano essere reperiti in rete gratuitamente. Per ottenere un vantaggio competitivo, quindi, si rendeva necessario giocare sul fattore tempo.⁸

In passato, se anche i films stranieri si trovavano in rete, la distribuzione dei prodotti doppiati in italiano, complice la natura ancora "analogica" e "fisica" del sistema in vigore in Italia, non rendeva disponibili tali supporti nella lingua nazionale. Pertanto, su un *file* digitale di un film, magari recuperato da siti stranieri, doveva venire montato l'audio italiano registrato in sala. Il tutto veniva poi masterizzato su *cd*. Oggi, in realtà, il *file* si trova in rete già in italiano ed anche questo vantaggio relativo appare superato.

Ci troviamo, però, secondo quanto riferito alla Commissione nel corso delle varie audizioni svolte, in un momento storico di passaggio. La seconda innovazione, infatti (per un'illustrazione più esaustiva di questo punto si rimanda al capitolo successivo), riguarderebbe la possibilità di fare circolare e potere distribuire i *files* in quanto puro contenuto. In realtà, le imprese dell'*entertainment* possono già distribuire e vendere i *files* in quanto tali, cioè senza il classico supporto, ma sempre di più questo appare come l'unico sistema che verrà utilizzato in futuro.⁹

Sembra quindi plausibile pensare che, negli anni a venire, con riguardo all'industria audio-video, nessun *cd*, *dvd* o libro sarà più stampato in quantità tali da costituire una fetta rilevante del mercato, né sarà distribuito nei negozi come un qualunque altro prodotto. L'intera filiera produttiva, insomma, dovrebbe svilupparsi grazie ed attraverso la rete Internet, mediante *files* "caricati" sulla rete e poi distribuiti ai consumatori telematicamente. In realtà, i *files* in rete verranno comunque ospitati su supporti fisici (i *servers* di rete da una parte ed i dispositivi degli utenti dall'altra), ma per le imprese e per gli utenti sarà come se fossero completamente immateriali.

Proprio in virtù di questo nuovo sistema - che verrà meglio illustrato nel prossimo capitolo - l'industria della pirateria sta adeguando i suoi strumenti, trasformandosi nel concorrente più pericoloso per l'industria audio-video legale: i *files* pirata, infatti, vengono offerti ai consumatori gratuitamente. La nuova realtà, quindi, vede, da un lato, la circolazione dei contenuti più vari in rete gratuitamente, dall'altro, una schiera di soggetti che rendono ciò possibile tecnicamente.

A questo punto, però, emerge in tutta la sua gravità un'ulteriore problematica: eliminati dal mercato illegale i vecchi "falsari", quelli che sulle bancarelle vendevano i *cd* o i *dvd* a pochissimo prezzo, la gratuità della rete pone l'industria dell'*entertainment* - e non solo - di fronte a reati che valicano i confini nazionali, divenendo per loro natura transnazionali, a fronte di flussi economici in denaro e guadagni smisurati, che si concentrano nelle mani di pochi soggetti i quali, a ben vedere, si chiamano fuori da ogni diretta responsabilità sia con riferimento al tema della pirateria, sia del funzionamento della rete.¹⁰

⁷ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 173/1* e *doc. 173/2*.

⁹ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

¹⁰ Dal 2010 a 2012 vi è stata una diminuzione del 50 per cento dei sequestri di supporti "materiali" contraffatti contenenti materiale digitale pirata, fino ad arrivare ad un minimo storico di 1.9 milioni di supporti - Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 173/1* e *doc. 173/2*.

2) Smaterializzazione e diffusione in rete: i produttori di contenuti

Il sistema di caricamento di un *file* in rete e la sua successiva diffusione attraverso di essa si rivela come un'operazione particolarmente complessa. Infatti, un *file* è costituito da una serie di dati che, da qualche parte, devono pur essere memorizzati. Ciò si può fare mediante i classici supporti (*cd*, *dvd*) ma anche su un qualunque banco di memoria. Un sistema utilitatissimo, ad esempio, consiste nel mantenere i *files* sul disco rigido del proprio calcolatore, salvo trasferirne copia, secondo le necessità, su dispositivi mobili (ad esempio, gli smartphones di oggi hanno raggiunto capacità tali da poter ospitare e riprodurre migliaia di *files* musicali, e video, oltre a *files* dati come *e-book* e immagini di libri).¹¹

Secondo le informazioni pervenute alla Commissione, il sistema di interconnessione attraverso Internet permette oggi ai *computers* di tutto il mondo di “comunicare” e scambiare informazioni di ogni tipo, accedendo alle varie banche dati dei diversi Paesi. La maggior parte delle informazioni in rete, cioè quelle che possiamo visualizzare sotto forma di siti Internet o i dati che dagli stessi siti possiamo “scaricare”, non sono, però, custodite nei *personal computers* “privati” connessi alla rete stessa. Il contenuto di tali siti Internet, infatti, è ospitato in grandi macchine, estremamente potenti e capienti, chiamate *servers*.¹²

Fino a tempi recentissimi, le capacità dei diversi *servers* (perlomeno, quelli intesi ad uso commerciale, per i cittadini consumatori), così come la potenza degli stessi calcolatori, erano però limitate. La velocità di trasferimento dei dati (l'ampiezza della banda) sulla rete, a sua volta, si rivelava relativamente bassa. Peraltro, anche i punti di “snodo” delle reti, mediante i quali i dati venivano indirizzati nell'ordine corretto al destinatario individuato, apparivano poco efficienti: insomma, l'intero sistema di comunicazione informativa risultava lento e poco affidabile.

Oggi, questi limiti sono stati progressivamente superati e i *servers* attualmente in uso vantano prestazioni e capienze altissime. L'interconnessione dei punti della rete con i calcolatori connessi permette lo scambio di enormi quantità di dati in tempi brevissimi. Ciò rende possibile, oltretutto, posizionare tali *servers* in ogni Paese del mondo (più spesso con un'attenzione, in tale scelta, a quei Paesi dove vigono regimi fiscali particolarmente favorevoli), senza alcun aggravio dei costi.

Alla luce di tale evoluzione tecnologica, l'idea di “mettere in rete” e “scambiarsi” attraverso Internet, oltre ad informazioni, anche *files* estremamente grandi (quali, ad esempio, i *films* in alta definizione), è divenuta realtà. In particolare, i *files* “smaterializzati”, anziché nei singoli *hard disks* (o meglio, oltre che nei singoli *hard disks*), possono essere “caricati” direttamente sui *servers* secondo diverse modalità. Resta inteso, ovviamente, che trattandosi di *files* digitali, questi ultimi, così come possono essere copiati infinite volte, possono altresì essere “caricati” in milioni di “copie” identiche (più precisamente, si tratta di veri e propri *files* cloni che, essendo costituiti da serie numeriche, risultano esattamente identici l'uno all'altro) su milioni di *servers*.

Il *server*, però, è una memoria fisica: affinché esso possa “comunicare” i propri contenuti all'esterno occorre un programma di interazione, altrimenti, nessuno può sapere dove si trova il *file* desiderato. Così, i *files* vengono “organizzati” ed elencati in spazi virtuali, secondo vere e proprie banche dati, cui corrispondono gli spazi fisici all'interno di uno o più *servers*: si tratta dei siti Internet progettati – o meglio, programmati – specificamente a tale scopo.¹³

¹¹ I dispositivi mobili, anche grazie alla velocità di scambio dei dati, che ormai ha eguagliato quella fornita dalla tradizionale rete fissa, cui erano “connessi” i calcolatori domestici, sono oggi i veri protagonisti del cambiamento in atto - Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 173/1* e *doc. 173/2*.

¹² Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

¹³ Infatti, il contenuto di uno stesso sito web può essere “suddiviso” su diversi *servers*, anche fisicamente distanti fra loro. Non solo, le diverse modalità con cui i vari *computers* possono “comunicare” con i *servers* e attraverso cui i dati

Nella versione più recente, si tratta dei *cyberlockers* (cassaforti virtuali), creati esclusivamente allo scopo di ospitare *files*, come nel caso, per esempio, del sito *Megaupload.com*.¹⁴

Difficilmente è possibile che un utente trovi direttamente il *file* all'interno dei *cyberlockers*. Questi ultimi, infatti, sono intesi quali semplici contenitori tecnici: gli stessi *files* non vengono "caricati" con il nome del proprio contenuto, bensì mediante codici. Ai *files* contenuti nei *cyberlockers* si arriva, solitamente, attraverso altri siti Internet, progettati in modo da apparire come una lista intellegibile dei *files* a disposizione. Questi siti sono programmati in modo da presentarsi secondo modalità facili da comprendere (*user friendly*). I *files* sono indicizzati e suddivisi in librerie tematiche (libri, *films*, musica, *softwares*, videogiochi) e spesso vi è un sistema di ricerca interno che l'utente può utilizzare per arrivare al *file* desiderato.

Peraltro, questi siti, che costituiscono l'interfaccia con l'utente, quasi mai contengono il *file* nel proprio *server*. Se l'utente "clicca" sul prodotto desiderato, infatti, il suo *computer* viene "rimandato" all'indirizzo dove il *file* desiderato è veramente ospitato, all'interno del *server* del *cyberlocker*. Risulta evidente come sullo stesso *file* ospitato in una sottopagina di un determinato *cyberlocker* si possa "convergere" attraverso un'infinità di siti diversi. Del resto, lo stesso *file* può essere "clonato" ed ospitato in milioni di differenti *cyberlockers*: una vera e propria proliferazione, che avviene su *servers* sparsi in tutto il pianeta, nello spazio di pochi istanti.

Al modo in cui il *file* lecito ed i suoi "gemelli" pirata sono tecnicamente identici e riproducibili all'infinito, così anche il sistema di caricamento, gestione e diffusione dei *files* in rete è pressoché identico sia per i contenuti "originali", sia per quelli "pirata". Il sistema, tecnicamente, non è né lecito, né illecito: semplicemente, è un sistema.

Ipotizzando, dapprima, uno scenario "regolare", in questo caso, sarà la *major* dell'*entertainment* a caricare (o far caricare da soggetti delegati) i propri *files* sul proprio sito (o su un *cyberlocker* autorizzato, cui il sito rimanda), anche se resta inteso che, a prescindere dalla sede legale della *major* in questione, il proprio sito e a maggior ragione il sito del *cyberlocker* possono essere ospitati su *servers* geograficamente ubicati in Paesi diversi: chiunque, "visitando" quel sito, potrà scaricare il *file*, cioè, trasferirne un clone da quel *server* sul proprio disco rigido.¹⁵

Per quanto riguarda più specificamente l'aspetto riguardante il profitto che da ciò si ottiene, sia con riguardo al produttore, sia al distributore, questo si può realizzare in molti modi. Come illustrato alla Commissione in sede di audizione, la modalità più semplice prevede il pagamento attraverso carta di credito o altri sistemi (ad esempio, per mezzo del servizio iTunes di Apple); esistono, a tal fine, imprese specializzate in pagamenti su Internet che, dietro percentuale, si occupano della riscossione dei crediti. In alternativa, il prodotto può essere gratuito, per esempio, in promozione (oppure, la casa discografica può decidere di proporre il *file* sul proprio sito, in visione o in ascolto, senza scaricamento diretto sul proprio *hard disk*, secondo una modalità detta *streaming*).

Il guadagno, quindi, deriva da accordi stipulati con agenzie pubblicitarie che gestiscono gli spazi "a lato" dell'immagine principale (o dei brevi video promozionali trasmessi prima che parta la riproduzione in *streaming* del *file* richiesto). Per ogni visita, da chiunque sia effettuata, a quella specifica pagina del sito, le imprese che ivi pubblicizzano i propri prodotti e servizi pagano una determinata somma sia alla casa discografica, sia al gestore del sito di *streaming*, se diverso.¹⁶

Con specifico riguardo al tema del contrasto alla pirateria, è apparso particolarmente interessante per la Commissione lo studio del "caso Youtube", sito che oggi appartiene a Google.

vengono confezionati e trasmessi in rete, costituiscono elementi di ulteriore complicazione del quadro, spesso utilizzati anche per eludere controlli e verifiche da parte delle forze dell'ordine.

¹⁴ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

¹⁵ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

¹⁶ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

Youtube nacque inizialmente per permettere agli utenti di caricare e condividere con altri soggetti i “propri” video *clips* amatoriali. Con il passare del tempo, però, sempre più utenti hanno iniziato a caricare contenuti non propri, permettendo, così, ai *files* pirata di entrare in rete per la prima volta. Sulla base della situazione creatasi, Youtube ha quindi individuato un sistema attraverso il quale, in collaborazione con l’avente diritto, è possibile dare al *file* protetto in questione un “*footprint*”, cioè una sorta di marchio abbinato al *file*. Fermo restando il diritto dell’avente diritto di caricare il proprio contenuto su Youtube (in questo caso, i proventi pubblicitari che Youtube ottiene per ogni visione di quel contenuto, video o audio, vengono ripartiti fra avente diritto e Youtube stessa), se a tentare tale caricamento è un soggetto terzo non avente titolo, al momento della riproduzione, il sistema “riconosce” il *file* come protetto, riservando all’avente diritto una scelta: bloccare tale contenuto oppure monetizzarlo, come se l’avesse caricato lui stesso.¹⁷ Tuttavia, è stato anche rilevato come tale sistema di riconoscimento funzioni per contenuti “riprodotti” in rete laddove il *file* in questione viene “aperto”. Nel caso, invece, in cui lo scambio di *files* avvenga senza l’apertura degli stessi – ma non è il caso di Youtube – i sistemi di “*footprinting*” incontrano maggiori difficoltà a funzionare.

¹⁷ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

3) La pirateria in rete e il ruolo dei “professionisti” del web

La pirateria in rete (ovvero la diffusione di *files* cosiddetti illegali, cioè in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale) segue, tecnicamente, le stesse procedure già descritte per i *files* “legali”. Del resto, trattandosi di *files* identici fra loro, non si vede perché il sistema di gestione degli stessi dovrebbe variare solo in funzione del fatto che gli uni sono *in compliance* con la normativa sul *copyright* mentre gli altri no. Pertanto, sono presenti sulla scena gli stessi “attori” che, permettendo il funzionamento stesso della rete, contribuiscono a favorire la diffusione di *files* sia in modo legale, sia illegale: *servers*, *cyberlockers* e siti Internet di condivisione (questi ultimi, però, differenti nella struttura e nella funzione dai siti Internet ufficiali delle imprese dell’*entertainment*).

A seguito dell’approfondimento condotto, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, la Commissione ha inteso approfondire il tema riguardante coloro che in rete diffondono *files* illegali. A tal fine, è apparso necessario risalire dapprima a quei soggetti che, inizialmente, per primi, hanno caricato illegalmente un certo contenuto in rete (o che, comunque, lo hanno messo a disposizione attraverso Internet). Tuttavia, stando alle fonti acquisite, questi primi operatori non appaiono, al contrario di quanto si potrebbe pensare, come dei veri e propri “criminali” nel senso comunemente inteso. In realtà, più spesso, si tratta di utenti assolutamente incensurati i quali, essendo dislocati in giro per il mondo, caricano, indisturbati e liberamente, sulla rete contenuti che però sono protetti da *copyright*.

Evidentemente, le caratteristiche stesse della rete, per cui un soggetto posizionato fisicamente in Italia, può benissimo “uploadare” contenuti su un *server* localizzato, ad esempio, in Albania, nel caso della pirateria vengono sfruttate al massimo. Infatti, mentre l’industria regolare sceglie i propri *servers* in base a criteri di convenienza economica e fiscale, chi carica contenuti illegali può sfruttare questa possibilità per cancellare la proprie tracce, facendo “rimbalzare” il *file* in questione attraverso diversi passaggi, fino a raggiungere il *server* desiderato, meglio se posizionato in un Paese dove le autorità sono notoriamente meno propense alla cooperazione di polizia e giudiziaria o dove la normativa sulla conservazione dei dati personali risulta inesistente.¹⁸

Secondo uno studio di Musicmetric (società inglese che fornisce dati dell’industria musicale internazionale), gli italiani si rivelano assidui consumatori, tramite *download*, di *files* illegali: nella classifica mondiale, relativamente al periodo riguardante il primo semestre del 2012, l’Italia è al terzo posto.

Tale situazione, cui si aggiunge la carenza di una legislazione armonizzata nel settore, ha condotto gli Stati Uniti a considerare il nostro Paese particolarmente a rischio da questo punto di vista e ad inserirlo, insieme ad altri, nella *watch list* dello Special Report 301 per quanto riguarda la pirateria digitale *on line*.¹⁹

È probabile, quindi, che gli utenti italiani (o meglio, coloro che sono connessi alla rete dall’Italia), contribuiscano, assieme ad utenti localizzati magari negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o altrove, anche a “caricare” dei contenuti pirata sulla rete, a prescindere dalla posizione del *server* e dal sito scelto per ospitare tali dati. Il fatto è che, in Italia, a fronte di un crollo del 50 per cento dei sequestri di supporti fisici contraffatti contenenti materiale digitale pirata, vi è stata una crescita del 122 per cento degli interventi delle forze dell’ordine nei confronti di *files* audio/video pirata presenti in rete. Tale dato deve peraltro essere letto in maniera critica, poiché se i sequestri “fisici”

¹⁸ Fonte: Audizione del Colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 21 novembre 2012.

¹⁹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

riguardano solo materiale localizzato sul territorio italiano, nel caso dei *files* “disponibili” tramite Internet per gli “utenti” italiani, la ricerca va a coprire l’intero pianeta.²⁰

Proprio questo aspetto, però, rende l’idea delle dimensioni del fenomeno: la pirateria in rete, oltre a poter “duplicare” all’infinito gli stessi *files*, assume un profilo assolutamente globale: è possibile “accedere” dall’Italia a *files* che, in realtà, si trovano su *servers* localizzati ovunque nel mondo, in pratica, senza che tale operazione incontri alcun limite dato dalla geografia.

In tale contesto, però, è stato altresì segnalato alla Commissione come il ruolo del soggetto che inizialmente carica un *file* – in realtà, una massa indefinibile di milioni di utenti privati localizzati in tutto il pianeta – in rete, nell’ambito della pirateria, stia diventando progressivamente sempre minore. Infatti, salvo alcune eccezioni, il singolo utente non consegue alcun immediato vantaggio economico concreto dalla propria attività di *uploading*, se non per il fatto che essendo presente in rete, oltre a caricare *files*, potrà, a sua volta, scaricarne illegalmente altri caricati da altrettanti utenti. Si tratta di un sistema di interscambio che, nella sua forma iniziale, non coinvolgeva i *cyberlockers*, bensì esclusivamente siti Internet e *servers*. Si tratta della vecchia modalità di condivisione dei *files* mediante il sistema *peer-to-peer*, basato su *files* chiamati *Torrent*.²¹

Questi sistemi, che necessitavano di un *software* di condivisione (che ognuno doveva fare “girare” sul proprio calcolatore), prevedevano una forte partecipazione da parte degli utenti posto che i *files* in questione erano ospitati direttamente sui loro calcolatori.²² Ad esempio, erano esclusi i *cyberlockers* e vi era un minore uso di siti Internet “database” (anche se alcuni di essi fornivano agli utenti sia il *software* necessario per scambiarsi i *files*, sia gli indirizzi per localizzare i *torrent* preferiti per avviare il loro scaricamento e condivisione) e dei *servers*.²³

La pirateria in rete di tipo più avanzato, in effetti, dopo il primo *upload* del contenuto (operato, ancora una volta, principalmente dagli utenti), si è sviluppata – per quanto riguarda la manutenzione del *file* in rete e la sua successiva messa a disposizione del pubblico – seguendo i meccanismi già visti in precedenza per i *files* leciti, che peraltro vengono seguiti, in linea di massima, per tutti i contenuti a prescindere dalla loro legittimità. Ancora una volta, quindi, i *files* caricati, non importa da dove, vengono salvati in molteplici copie (pur essendo tale termine, lo si ripete, fuorviante, posto che il *file* è una sequenza di codici numerici e non un oggetto, portando quindi la riproduzione di serie di numeri ad identiche serie di numeri) su uno o più (spesso centinaia di migliaia) *servers* sparsi per il mondo. Ancora una volta, per la localizzazione e la “comunicazione” degli stessi vengono utilizzati dei siti *cyberlocker*.²⁴

Se alcuni *cyberlockers* e *servers* vengono utilizzati solamente a fini illegali, essendo quindi, per ciò stesso, stigmatizzabili, la caratteristica comune alla maggior parte dei *servers* e ad alcuni *cyberlockers* sta nel fatto che essi, in realtà, svolgono la propria funzione sia in relazione a *files* leciti, sia in relazione a *files* illegali. Dal punto di vista tecnico, non vi è nulla da eccepire poiché, entrambi, si limitano a “fornire” un servizio, uno spazio organizzato su memorie reali e poi su siti primitivi (cioè, solo di gestione di memoria e *files*) a chiunque paghi per lo stesso.

Insomma, il materiale pirata viene caricato da soggetti terzi - dei quali, poi, si perdono le tracce - sui *servers* e “organizzato” dai siti Internet *cyberlockers*: chi gestisce i *servers*, si limita a fornire un servizio dietro pagamento, cioè a mantenere sui propri banchi di memoria - grandi *hard disks* in

²⁰ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell’audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

²¹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

²² Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

²³ È stato segnalato alla Commissione il caso dell’operazione “Poisonous Dahlia”, sviluppata dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Cagliari - Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell’audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

²⁴ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

serie tra loro ed estremamente potenti - una serie di *files* e dati. Tali *files* e tali dati sono poi gestiti e resi disponibili verso l'esterno, soprattutto grazie all'attività compiuta dai *cyberlockers*.²⁵

Questi ultimi, come del resto tutti i siti Internet, pagano i *servers* per il servizio reso ma, a loro volta, sono spesso ufficialmente all'oscuro dei *files* che loro stessi gestiscono. Al contempo, grazie alla presenza dei *banners* pubblicitari, mediante un sistema di monetizzazione delle visite sul sito, ogni scaricamento dei *files* ospitati (*files* illegali per i quali, ovviamente, i *cyberlockers* non pagano alcun diritto), porta nelle casse degli stessi notevoli somme di denaro.²⁶

Appare chiaro, a questo punto, quale sia il principio di funzionamento dello sfruttamento operato dalla pirateria in rete per iniziativa di alcuni soggetti. Si utilizzano in maniera parassitaria *files* multimediali caricati da altri sui propri *servers*, oppure organizzati nei propri spazi *web cyberlocker*. Del contenuto di questi *files* e della loro legalità non ci si cura: l'importante è che, trattandosi di *files* appetibili al pubblico, siano in molti a cercarli, portando, quindi, ulteriore traffico ai propri siti *web* e ai *servers*: maggiore è il traffico causato dallo scaricamento di un *file*, dallo scambio dei dati, maggiore sarà il guadagno ottenuto grazie all'affitto dei macchinari o alla pubblicità. Finché si tratta di materiale lecito, i *cyberlockers* e i *servers*, nell'espletamento delle proprie funzioni, non causano alcun danno. In questo caso, però, nello svolgere le stesse identiche funzioni, il danno causato agli aventi diritto è presente, e notevole.

Secondo quanto riferito alla Commissione nel corso delle audizioni svolte, pochissimi sono stati i casi nei quali è stato possibile dimostrare la "mala fede" di tali soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.²⁷ In tal senso, esemplare è stato il caso del *cyberlocker Megaupload.com*, per il quale le autorità statunitensi hanno potuto dimostrare come il proprietario del sito fosse a conoscenza della natura dei *files* che ospitava, posto che vi era un "invito" diretto, dietro la promessa di pagamento in denaro o di *bonus*, agli utenti del *cyberlocker* affinché essi caricassero il materiale, che poi veniva messo a disposizione per lo scaricamento o la visione in *streaming* attraverso il portale *Megavideo*. D'altra parte, si imponeva, a chi voleva "scaricare" liberamente un *file*, il pagamento di una tariffa per divenire cliente "premium", ovvero per poter "downloadare" materiale senza limiti di tempo o banda.

Tuttavia, il caso *Megaupload* ha mostrato un altro lato preoccupante dell'attività cui sono dediti questi soggetti, cioè l'acquisizione ed il commercio dei dati personali degli utenti.²⁸ Infatti, così come emerso in sede di audizione, la gestione dei dati, anche con società terze, ovviamente a fini di lucro, costituisce una pratica largamente utilizzata - lecitamente, in questo caso - da alcuni motori di ricerca.²⁹

²⁵ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁶ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁷ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

²⁸ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012. Fapav; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 173/1* e *doc. 173/2*.

²⁹ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

4) Le piattaforme per lo scambio dei contenuti

Spesso il *cyberlocker* non è così facilmente raggiungibile, soprattutto per l'utente non dotato di particolari conoscenze tecniche. Quindi, per poter "trovare" un determinato *file*, corrispondente a un certo film, canzone o altro, può servire un sito Internet "intermedio", il quale, pur non ospitando sul proprio *server* il *file* ricercato, è costruito come una sorta di database, di biblioteca virtuale con uno schedario dentro al quale chiunque può andare a cercare. Una volta trovato il *file* di interesse, tale sito Internet intermedio – che "sa" a quale *cyberlocker* rivolgersi – reindirizzerà l'utente verso lo spazio del corrispondente *cyberlocker*, facendolo, di fatto, "arrivare" nello spazio del *server* dove quel *file* è ospitato e dal quale sarà scaricabile. Per i *files* legali, i siti in questione sono quelli della *major* dell'*entertainment* corrispondente; per i *files* illegali, al contrario, i sistemi e le tipologie di siti *web* utilizzati per rendere nota l'esistenza di tali *files* e i modi per ottenerli sono numerosi. Ancora una volta, nella stragrande maggioranza delle situazioni, la funzionalità di tali sistemi è ufficialmente quella di "offrire un servizio" agli utenti della rete; ancora una volta, sono questi ultimi, più o meno all'insaputa del gestore del sito *web*, a compiere attraverso il sito attività illegali.

Vista la proliferazione in Internet di varie tipologie di siti *web*, chiamati *forum* e *social network*, appare evidente come lo scambio di *links* contenenti materiale pirata possa avvenire anche tramite le cosiddette "chat", cioè aree di discussione tecnicamente architettate come i sistemi *peer-to-peer* di scambio dati. Tuttavia, si tratta di una fattispecie di secondaria importanza, almeno per quanto riguarda l'area della pirateria.³⁰

Più in particolare, secondo quanto illustrato alla Commissione da rappresentanti di Facebook in occasione dell'audizione svolta il 6 dicembre 2012, tali spazi verrebbero "prestati" dal proprietario del sito agli utenti della rete principalmente in due modi. Il primo riguarda i *forum*, cioè spazi virtuali di discussione dove chiunque, normalmente a seguito di una registrazione, può aprire un dibattito o, successivamente, parteciparvi. Tuttavia, la reale identità dell'utente – ciò vale sia per *forum* che per *social networks* – non viene pressoché mai verificata in maniera documentale. Scopo iniziale di tali spazi era quello di permettere agli appassionati di un determinato settore, ad esempio, di musica, di discutere sui propri generi preferiti, scambiandosi informazioni e notizie.

La seconda modalità riguarda i "*social networks*": in questo caso, ogni utente, registrandosi, dispone di una propria piccola "vetrina" virtuale, connessa con le vetrine di altri utenti, dove può scrivere le proprie idee, inserire le proprie foto o altri *files* o contenuti. In entrambi i casi, il gestore del sito, di fatto, non è coinvolto, né partecipa o ha ufficialmente cognizione delle attività svolte all'interno dello stesso. La partecipazione amatoriale è notevolissima, le informazioni ed i *files* essendo caricati e messi a disposizione degli altri secondo la propria discrezionalità in numero enorme (peraltro, non trattandosi di testate giornalistiche, gli obblighi di controllo sono ridotti). Del resto, non disponendo di uno *staff* adeguato, in molti casi appare, anche solo tecnicamente, impossibile al gestore del sito intervenire in alcun modo. La proibizione di "postare" contenuti privati è lasciata, quindi, interamente alla sensibilità dell'utente del sito.³¹

Le problematiche legate al fenomeno della pirateria, quindi, sarebbero iniziate a manifestarsi laddove alcuni utenti (o altri soggetti più o meno compiacenti e vicini ai gestori dei *files*) avrebbero iniziato a "postare" all'interno delle discussioni – o nei propri spazi virtuali – non tanto veri e propri *files* pirata, quanto collegamenti in grado di indirizzare gli altri partecipanti a determinati *cyberlockers* che gestivano tali *files*. Sulla base di tale situazione, alcuni di tali *forum* – in maniera minore i *social networks* – si sono così trasformati in vere e proprie biblioteche virtuali di materiale pirata.

³⁰ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

³¹ Fonte: Audizione di rappresentanti di Facebook, resoconto stenografico della seduta di giovedì 6 dicembre 2012.

Inoltre, tali tipologie di siti Internet dispongono spesso di una vera e propria funzione di indicizzazione delle informazioni ospitate sul sito. Evidentemente, tale funzione, che si attiva mediante la richiesta di parole chiave, semplifica enormemente la ricerca all'interno del sito (in alcuni casi, vi è addirittura la suddivisione del sito per aree tematiche). La percentuale di collegamenti che rimandano a *files* pirata, però, resta comunque altissima, a fronte del fatto che, anche in questo caso, il gestore del sito, ufficialmente, si limita a “fornire un servizio” agli utenti.³²

In virtù della situazione creatasi, in alcuni casi, agli utenti è stato chiesto di assumersi la responsabilità di non caricare materiale protetto da *copyright*, sottoscrivendo una sorta di liberatoria per il titolare del sito.³³ Peraltro, sembra opportuno sottolineare come ogni titolare di un sito non operi a fini gratuiti, posto che in ogni pagina del *forum* o del sito in questione (soprattutto quelle che contengono i collegamenti per arrivare ai *files* pirata più richiesti) appaiono numerosi *banners* pubblicitari che forniscono guadagni incredibilmente elevati.

³² Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

³³ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

5) Il ruolo dei motori di ricerca e degli Internet service providers

Pur avendo chiari quali informazioni, dati o *files* desideriamo raggiungere, pervenire esattamente all'indirizzo di un sito Internet contenente ciò che stiamo cercando può risultare estremamente complicato. Se alcuni *websites* sono estremamente noti, nella maggioranza dei casi ciò non è sempre vero: pur sapendo cosa cercare, più spesso si ignora il percorso per arrivarci. A semplificare tale attività di esplorazione contribuisce una tipologia estremamente efficace di siti *web*: i motori di ricerca.³⁴

Secondo quanto riferito alla Commissione dai rappresentanti di alcuni dei principali motori di ricerca, nel momento in cui l'utente digita i termini relativi ad un oggetto di suo interesse (nel nostro caso, ad esempio, un *file e-book*), il motore in questione effettua una scansione della rete e, attraverso un algoritmo automatico impostato secondo alcuni parametri determinati, fornisce all'utente una serie di risultati ordinati secondo un criterio che risulta improntato alla maggiore rilevanza possibile rispetto alla richiesta effettuata: in pratica, quante più volte un *link* relativo ad un sito è contenuto in altri, tanto più il motore di ricerca tenderà a "proporlo" all'utente che ne ha fatto richiesta.³⁵

Ciò premesso, si è visto come i *files* pirata tendano a "proliferare" in più *servers* ma, soprattutto, come per ogni "copia" conservata in un determinato sito *cyberlocker*, vi possano essere molteplici "richiami" (*links*) in migliaia di altri siti Internet (*forum*, *social networks* e via dicendo), certamente molto più numerosi rispetto a quelli collegati al sito ufficiale della *major* che, per esempio, ha edito un determinato *e-book*. Considerando, quindi, il funzionamento automatizzato del motore di ricerca, che non distingue fra *files* legali e *files* pirata, può accadere - accade spesso - che proprio il motore di ricerca in qualche modo "aiuti" l'utente a raggiungere il *forum* o il relativo *cyberlocker* indicante il *file* pirata ottenibile gratuitamente, prima ancora che venga visualizzato il *file* lecito con le relative informazioni per l'acquisto. Evidentemente, dal fornire i risultati secondo il criterio della maggiore o minore rilevanza rispetto alla *query* inoltrata dall'utente, siano essi leciti o meno, il motore di ricerca non trae alcuno specifico guadagno. Tuttavia, appare innegabile come tale "neutralità" nel produrre i risultati corrispondenti alla richiesta di un particolare soggetto, di fatto, favorisca anche la pirateria.

In particolare, molti utenti utilizzano i motori di ricerca anche solo per il fatto di potere ricavare facilmente la "strada" o le indicazioni necessarie per arrivare a *files* pirata. D'altro canto, il massimo utilizzo da parte degli utenti costituisce lo scopo imprenditoriale del motore di ricerca, come più volte sottolineato dagli stessi interessati. Pertanto, accade spesso che la risposta del motore alla *query* dell'utente sia costituita da una lista di siti Internet, con relativo indirizzo e *link*, su cui l'utente è chiamato a "cliccare" per accedervi direttamente: una volta cliccato il collegamento, il "compito" del motore di ricerca termina e l'utente accede al sito desiderato, sia che esso contenga materiale pirata oppure no.

³⁴ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

³⁵ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012; audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

Passando ad esaminare il ruolo degli *Internet service providers*, è stato innanzitutto evidenziato alla Commissione che la maggior parte dei siti e dei relativi *servers*, siano essi utilizzati a fini leciti o meno, pur presentandosi all'utente italiano nella lingua nazionale, nel 90 per cento dei casi sono fisicamente localizzati all'estero.³⁶

Ciò può avvenire per varie ragioni che vanno dalla possibilità di eludere la fiscalità nazionale, alla scelta di operare esclusivamente in ambito illegale, per esempio al servizio della pirateria, al tentativo di rendere difficoltosa la propria identificazione. In ogni caso, comunque, ovunque sia ospitato il contenuto in oggetto, questo risulterà egualmente disponibile per tutti gli utenti localizzati sul territorio nazionale che ne faranno richiesta. I soggetti che permettono ai *servers* localizzati all'estero di “collegarsi” alla rete, rendendo quindi possibile l'accesso a chiunque ne faccia domanda, sono gli *Internet service providers*, meglio conosciuti sotto l'acronimo ISP.³⁷

Malgrado la denominazione piuttosto generica (inizialmente si occupavano anche di gestire dei *servers*, mentre oggi sono maggiormente specializzati), questi soggetti, “prestatori di servizi”, spesso hanno come unico compito quello di “smistare” il traffico della rete, fornendo cavi e centraline gestite tramite *software*.³⁸

Pur essendo gli ISP sono localizzati in tutto il mondo, il traffico in entrata e in uscita relativo da uno specifico Paese, per esempio l'Italia, passa “fisicamente” attraverso le centrali dei *providers* posizionati sul territorio di quel Paese, in questo caso, quindi, in Italia. In virtù della loro struttura, gli ISP hanno la possibilità di evitare che il traffico proveniente da determinati siti (cioè, dai *servers* o, addirittura, da specifiche pagine di certi siti) “entri” in Italia, bloccandolo. Tuttavia, se tale eventualità potrebbe rivelarsi utile per combattere la pirateria, la portata di tale soluzione viene ampiamente mitigata dalla estrema facilità con cui è possibile “ingannare” gli *Internet service providers*, aggirando l'eventuale blocco posto in essere. A tale scopo, infatti, è sufficiente utilizzare alcuni programmi in grado di deviare il percorso dei dati provenienti da un *server* incriminato, in modo da eludere il controllo da parte dell'ISP, paventando una provenienza diversa, cioè da *servers* o siti in regola.

³⁶ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

³⁷ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AiIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

³⁸ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

Conclusioni

Il fenomeno della pirateria digitale, sia quella su supporto fisico (in fase recessiva), sia quella via Internet (in fase di rapida crescita), risulta particolarmente grave per tutti i settori del comparto multimediale, sia per entità, sia in termini di danni economici prodotti.³⁹

Tuttavia, nel considerare le stime e i dati disponibili sul fenomeno, è bene operare con una certa dose di cautela, posto che l'assunto secondo cui in mancanza di *files* pirata disponibili per via illegale, l'utente avrebbe acquistato il corrispondente omologo originale regolarmente non sembra corrispondere alla realtà. Il mercato regolare, infatti, risulta in calo, ciò essendo dovuto non solo al dilagare della pirateria. I *cd* originali prodotti sono sempre di meno perché per le aziende risulta più vantaggioso vendere *files* multimediali *on line* piuttosto che stampare il prodotto e distribuirlo mediante supporto. Certamente, la pirateria dei *cd* ha contribuito alla recessione del mercato fisico ed il caso della chiusura dell'IMS di Caronno Pertusella (che stampava i supporti) è un esempio di ciò.⁴⁰

Allo stesso tempo, però, con i *files* illeciti disponibili gratuitamente sulla rete, non vi è più spazio per la classica pirateria, secondo modalità di vendita a prezzo ridotto presso i mercatini. I guadagni della pirateria *on line*, si è visto, hanno infatti flussi diversi e sono indiretti. Tuttavia, numeri e statistiche in tal senso devono essere analizzati in maniera critica, anche perché al modo in cui i fatturati delle imprese del settore vengono spesso espressi aggregando sia *files* venduti su supporto, sia *files* distribuiti su Internet, anche i numeri sulla pirateria, ugualmente, aggregano la pirateria dei *files* sia su supporto fisico, sia nel caso che siano privi dello stesso, cioè *on line*. Sembra, quindi, più opportuno parlare di impatto sul mercato italiano del fenomeno, stante anche la peculiarità data dal fatto che molti attori presenti sul mercato nazionale non operano dall'Italia.

Certo è che, nel campo dei *files* audiovideo, se da una parte il cinema italiano è stato investito da una forte crescita, anche il sostegno al settore rischia di finire annoverato fra i guadagni della pirateria: secondo l'ultimo aggiornamento dell'indagine IPSOS, si calcola un impatto di 500 milioni di euro di danno.⁴¹ In particolare, i dati riferiti alla Commissione in sede di audizione indicano un impatto sul mondo "cinema" pari a 106 milioni di euro, con 132 e 154 milioni di euro in termini di impatto sul mondo dell'*home entertainment*, ovvero il noleggio e la vendita di supporti fisici.⁴²

Ancora, secondo le stime fornite da rappresentanti della Siae, il danno in termini di mancati incassi annuali per la musica e per il cinema sarebbe pari, rispettivamente, a 600 e a 700 milioni di euro.⁴³

Su un campione di 2000 *files* "ospitati" sui principali siti *cyberlockers*, nel 2.6 per cento dei casi si trattava di *e-books*. Questi ultimi risultano essere *files* molto "leggeri" per cui, a parità di spazio ospitato su un *server*, è possibile mettere - e di conseguenza scambiare - molti più *e-books*

³⁹ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁴⁰ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁴¹ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

⁴² Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

⁴³ Fonte: Audizione di rappresentanti della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), resoconto stenografico della seduta di martedì 2 ottobre 2012.

rispetto a canzoni e films.⁴⁴ Infine, nel campo del *software* in generale, il tasso di pirateria relativa raggiungerebbe il 49 per cento.⁴⁵

In tale contesto, gli svantaggi che l'industria regolare sconta sia direttamente, sia in termini di posti di lavoro persi risultano preoccupanti. Una ricerca a cura della società Tera Consultants ha proiettato a livello europeo la perdita di 611.000 posti di lavoro entro il 2015, 22.000 dei quali in Italia. Il dato, senza meno allarmante, deve essere tuttavia ponderato con la situazione di fatto creatasi a seguito della digitalizzazione "lecita" messa in campo, cioè con la vendita *on line*. Infatti, ciò ha permesso alle imprese regolari di risparmiare sui costi di stampaggio e sulla logistica di distribuzione dei *files*, cosicché è probabile che una diminuzione dei posti di lavoro si sarebbe comunque verificata. Quel che è certo, però, è che il *management* e le dimensioni di molte società nazionali che si occupano di prodotti coperti da diritto d'autore (si pensi a quelle che producono videogiochi) non risultano di grande entità: la maggioranza delle società di *software* per videogiochi non risulta avere più di cinque dipendenti.⁴⁶

Per la fiscalità statale, comunque, il danno è senza dubbio rilevante, anche se, soprattutto per le multinazionali localizzate in Paesi terzi, che non hanno più bisogno di distribuzione fisica in Italia, il gettito fiscale relativo ai prodotti resi disponibili in rete anche agli utenti italiani, probabilmente, sarebbe stato ugualmente in calo. Del resto, il posizionamento di *servers* e sedi legali fuori dall'Italia per *files*, informazioni e siti *web* accessibili anche in Italia, costituisce un problema dibattuto non tanto per i casi di pirateria (con le relative difficoltà legali e tecniche che le autorità italiane incontrano nell'intervenire), quanto piuttosto per la perdita di gettito fiscale che tali operazioni causano al Paese.

A tutto ciò si aggiunge il danno che l'Italia subisce in termini di mancati investimenti da parte di imprenditori stranieri che temono la reputazione di un Paese considerato a "rischio pirateria". Il senso dello Special Report 301 statunitense, infatti, è anche quello di indirizzare i propri investitori verso quegli Stati dove, oltre ad un minore tasso di contraffazione, vi è anche una minore pirateria.⁴⁷

Secondo quanto riferito alla Commissione, nell'ambito della pirateria multimediale in particolare, il pubblico appare quasi sempre un soggetto inconsapevole dell'illiceità dell'azione compiuta, come se vi fosse una carenza di informazione o di educazione alla legalità.⁴⁸

Del resto, la consapevolezza della pressoché totale assenza di *enforcement* in tal senso non costituisce certamente un deterrente per chi carica e scarica illegalmente *files* pirata attraverso la rete.⁴⁹

In particolare, è stato segnalato alla Commissione il fatto che, in Italia, quelle aziende che possiedono *software* pirata non hanno, in generale, neppure la percezione dei pericoli che si corrono possedendo tali contenuti: molti dei *software* che apparentemente funzionano bene, con tanto di

⁴⁴ Fonte: Audizione di rappresentanti di AIE (Associazione italiana editori), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁴⁵ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁴⁶ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

⁴⁷ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁴⁸ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012; audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁴⁹ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012; audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

aggiornamenti automatici, in realtà, spesso contengono istruzioni volte a “monitorare” ciò che l’utente fa, intercettando passivamente dati e informazioni che transitano attraverso la rete telematica (*sniffing*). Sono evidenti, a quel punto, le responsabilità del soggetto che, avendo utilizzato *software* o altri programmi pirata, ha permesso la fuoriuscita di dati riservati relativi, magari, ai propri clienti. È il caso delle imprese che posseggono *softwares* irregolari, le quali, oltretutto, sono sottoposte ad alcune previsioni normative (per esempio, il decreto legislativo 231 del 2001 e la legge n. 166 del 2001) che non le rendono, al contrario di quanto avviene per i privati cittadini, completamente immuni da sanzioni nel caso utilizzino un *software* irregolare.⁵⁰

Una valutazione critica del quadro normativo vigente, tuttavia, non può esimersi dal considerare, da un lato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altra quelli inerenti alla tutela della libertà di espressione in rete e attraverso essa, due aspetti spesso considerati come antitetici.⁵¹

Ad oggi, però, gli sforzi interpretativi della disciplina, così come le soluzioni normative paventate non tendono a limitare la libertà di espressione in quanto tale, bensì a contrastare o contenere il lucro che l’assenza di una disciplina precisa permette a molti soggetti di trarre dalla pirateria *on line*.

In realtà, sembra possibile affermare che nella stessa misura in cui la pirateria “classica” è stata considerata per molti versi alla stregua di un reato minore, la pirateria *on line* è apparsa, fino ad oggi, un fenomeno largamente sottostimato dal punto di vista delle iniziative normative messe in campo, non solo a livello nazionale. Infatti, gli sforzi per monitorare e contrastare i crimini *on line*, anche a livello globale, sembrano maggiormente concentrati nel caso di reati particolarmente gravi quali il finanziamento del terrorismo e la pedopornografia.⁵²

Allo stato, pertanto, l’utente che scarica per uso personale un *file* non risulta punibile, salvo che con eventuali sanzioni amministrative. Appaiono, insomma, ancora lontane soluzioni sulla falsariga di quelle adottate da altri Paesi (Hadopi francese) con l’imposizione all’*Internet service provider*, una volta localizzati gli utenti colpevoli, di comunicare i loro nomi.⁵³

Ad ogni modo, secondo quanto sostenuto da alcuni dei soggetti auditi, un’analisi della normativa attualmente proponibile sul tema dovrebbe muovere, innanzitutto, dalla necessaria distinzione tra pirateria su supporto (in fase recessiva) e pirateria in rete (in fase crescente).⁵⁴

Nel caso del supporto fisico, infatti, il crimine si svolge sul territorio nazionale e si continua ad applicare la legge sul diritto d’autore, la quale essendo nata quando i supporti erano l’unico mezzo di distribuzione, ad oggi si rivela obsoleta, valendo principalmente in presenza di un supporto fisico. Con tale legge, comunque, si tutela il *copyright*, la divulgazione, la riproduzione e la vendita di materiale coperto da diritto d’autore (anche in formato multimediale e digitale) secondo modalità “classiche”, sanzionando penalmente le violazioni.⁵⁵

In questo caso, si applicano anche i mezzi di contrasto applicabili per i prodotti fisici contraffatti (il supporto, infatti, è sempre contraffatto). Per la pirateria digitale fisica, quindi, la

⁵⁰ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁵¹ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell’Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell’audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – doc. 178/1.

⁵² Fonte: Audizione del Colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 21 novembre 2012; audizione dell’ingegner Paolo Nuti, presidente dell’AIIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁵³ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

⁵⁴ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

⁵⁵ Cfr. Articolo 171-ter della legge 633/1941 - Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

quale richiede la presenza di criminali, si punisce chi produce e distribuisce a fine di lucro.⁵⁶ Peraltro, l'area sanzionatoria si allarga a coloro che si adoperano per rimuovere gli ostacoli tecnici che il produttore pone per proteggere un *file* digitale inserito in un supporto fisico ed evitarne la duplicazione. Infine, per quanto riguarda specificamente la pirateria relativa a supporti o alla riproduzione pubblica delle opere in ambito *off-line*, la SIAE in particolare compie un'ampia opera di controllo.

Per la pirateria digitale su Internet, invece, si è visto come il contenuto venga caricato e condiviso in rete dagli stessi utenti. Anche in questo caso, ancora una volta, può trovare applicazione la legge sul diritto d'autore, per cui si esclude dalla punibilità chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.⁵⁷

Le azioni volte a caricare e scaricare vengono considerate parte di un flusso di scambio, quindi, sanzionabili solo in via amministrativa, sempre ammesso che il soggetto non tragga lucro da tale attività.⁵⁸

In effetti, il discorso cambierebbe se tale profitto fosse dimostrabile, ad esempio, nel caso in cui l'addetto al missaggio audio, una volta ricevuto per via telematica il *file* del film in anteprima, lo avesse poi "caricato" in rete. Tuttavia, nella pratica, risalire tecnicamente alla persona responsabile di tale operazione di caricamento, così come dimostrare l'eventuale profitto che da ciò viene tratto, risulta estremamente difficile.

Sulla base di quanto illustrato finora, dunque, sembra possibile concludere che la parte preponderante della pirateria in rete è caratterizzata dall'azione di soggetti terzi i quali, in quanto tali, potrebbero rimanere, secondo la normativa, sempre e comunque impuniti. Con l'evolversi del fenomeno, il legislatore, a sua volta, ha cercato un "punto di rottura" con la normativa precedente, arrivando a punire, attraverso l'attuale normativa sul diritto d'autore, almeno quei casi in cui fosse risutata dimostrabile la consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti circa l'illiceità del materiale da essi "custodito" e laddove, evidentemente, da ciò fosse stato tratto il proprio guadagno principale.

Tale cambiamento, assolutamente opportuno, era anche il segnale del fatto che il "vecchio" sistema della pirateria mediante la condivisione di *files torrent* aveva ceduto il passo al sistema dei *cyberlockers*, grazie al quale più intermediari della rete ottengono guadagni ancora maggiori rispetto a prima.⁵⁹

In particolare, alcuni *cyberlockers*, che ospitano direttamente i *files*, conosciuti anche come "siti canaglia", pur limitandosi ad ospitare contenuti o rimandando a contenuti postati da terzi, sono al corrente del contenuto dei *files* ospitati ma, pur tuttavia, ne favoriscono il caricamento. Analogo discorso vale per i relativi *servers*. In questi casi, però, la normativa a tutela del diritto d'autore punisce tali comportamenti: al blocco o chiusura di tali *servers*, infatti, è sempre seguito un altrettanto importante effetto di "deterrenza" verso altri soggetti interessati dal medesimo fenomeno i quali, a volte, sono addirittura addivenuti alla suddetta chiusura in maniera spontanea. Per esempio, nel caso dei *cyberlockers*, la chiusura di *Megaupload.com* ha portato allo *shut down* di altri siti Internet *cyberlockers*.⁶⁰

La normativa sul diritto d'autore impone, in questi casi, che il materiale vada rimosso, arrivando anche alla neutralizzazione del sito. Tuttavia, è stato anche segnalato come la normativa

⁵⁶ Cfr. Articolo 171-bis della legge 633/1941 - Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

⁵⁷ Cfr. Articolo 171 comma *a* bis della legge 633/1941.

⁵⁸ Nei termini previsti dall'articolo 171-ter comma 2 *a* bis della legge 633/1941.

⁵⁹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

⁶⁰ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

sul diritto d'autore andrebbe rivista, magari sulla falsariga di quella anglosassone, maggiormente legata al *copyright*, ovvero al diritto di sfruttamento commerciale dell'opera piuttosto che ai diritti morali del primo autore.

In realtà, il problema che si pone sembra di difficile risoluzione perché continua ad essere estremamente complesso, salvo pochi casi eclatanti, dimostrare il dolo di questi soggetti: pochi di essi sono effettivamente “legati” alla pirateria in quanto tale, mentre per la gran parte, il “sistema pirateria” viene reso funzionante da siti Internet intermediari, che cioè ospitano contenuti di utenti che rimandano anche a *files* pirata. Ciò accade per alcuni *servers* e per alcuni motori di ricerca.

Tali soggetti, che appaiono i meno contigui al fenomeno criminale, sono però quelli che traggono, non solo dalla pirateria, i maggiori vantaggi. Per i siti che si occupano di *social networking*, per i motori di ricerca che possono facilitare l'individuazione di materiale pirata, per tutti costoro la direttiva sul diritto d'autore non trova applicazione. Tale normativa non si applica neppure agli Internet *service providers* che, tecnicamente, fisicamente “collegano” i *servers* che contengono materiale pirata con il resto della rete (si intendono come ISP i soli vettori e non i proprietari dei siti o i fornitori di altre tipologie di servizio in rete, quali l'*hosting*, o l'affitto di spazio *web* sui *servers*).⁶¹

Sulla base di tale situazione di fatto, per queste categorie di soggetti, che legittimamente ribadiscono la loro caratteristica peculiare di fornitori di servizi, sembra opportuno un intervento in termini di regolamentazione piuttosto che punitivi. Tuttavia, malgrado esistano tecnologie che permettono ad alcuni di questi soggetti - non a tutti - di monitorare le informazioni che transitano attraverso i loro sistemi, anche mediante l'utilizzo di parole chiave - *keywords* -, un effettivo monitoraggio della rete continua ad apparire una soluzione non praticabile. La normativa, quindi, si è orientata verso un principio di base, secondo cui la responsabilità dei soggetti intermedi coinvolti in tema di pirateria aumenta quanto più diretta risulta la loro contiguità al fenomeno.

A livello europeo, tale orientamento fu all'origine della Direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, mentre a livello nazionale analoga trasposizione si ebbe con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In realtà, alla luce dei più recenti sviluppi, anche la disciplina prevista con il decreto del 2003, per quanto abbia rappresentato finora il riferimento normativo per *stakeholders* ed altri soggetti impegnati a seguire in termini di obblighi e responsabilità, appare ormai superata. Quando fu concepita, infatti, Internet non era ancora così potente da permettere il trasferimento dei *files*, gli scambi riguardando esclusivamente informazioni e dati.

Inoltre, con riguardo agli Internet *service providers* (prestatori di servizi), tale termine identifica oggi solo quei soggetti dediti allo smistamento “fisico” dei dati attraverso i propri cavi e le proprie centraline, mentre all'epoca la normativa considerava anche i proprietari dei *servers*, cioè coloro che fornivano *hosting* (spazio), un lavoro di cui si occupano attualmente solo società specializzate.⁶² I siti, infine, non ospitavano, all'epoca, alcun file, né rimandavano ad essi, posto che ci si trovava ancora agli albori dell'attività messa in campo dai motori di ricerca. Anche per queste ragioni, la normativa sul commercio elettronico ed il decreto nazionale che da essa derivò si rivelano, oggi, piuttosto confusionarie. In sostanza, appare oggi possibile, alla luce dell'eccezionale evoluzione tecnologica nel settore, individuare gruppi di intermediari i quali, comunque, sono in condizione di favorire e trarre un vantaggio oggettivo indiretto dalla pirateria.

In particolare, vi sono attori che, attraverso la loro attività (*hosting*), ospitano i dati; altri che operano una memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (*caching*) del materiale, nonché la successiva indicizzazione del medesimo: si tratta dei *servers* e dei relativi *cyberlockers* nel primo caso e dei motori di ricerca nel secondo.

⁶¹ Fonte: Audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁶² Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012; audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

La posizione dei siti Internet, invece, in quanto *social networks* o similari, pare porsi nel mezzo. Come già ricordato, comunque, la normativa esclude la responsabilità di tali soggetti salvo che essi non siano “effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita” (caso dell'*hosting*) e che “non modifichino le informazioni”(caso del *caching*).

Vi sono, peraltro, attori che si limitano ad un'operazione di memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Nuovamente, anche se possono essere ricompresi in tale attività i motori di ricerca, ad essere chiamati in causa sono soprattutto i responsabili della “gestione del traffico”: gli *Internet service providers*.

Dal canto loro, i motori di ricerca, così come molte piattaforme sulle quali è l'utente a postare il materiale, sono assolutamente consci del fatto che la Direttiva sul commercio elettronico evita loro qualunque obbligo di vigilanza e filtraggio preventivo e qualunque responsabilità relativa al contenuto che rispettivamente viene indicizzato in seguito a una richiesta, oppure ospitato su appositi spazi messi a disposizione dell'utente. Essi sono altrettanto consci del fatto che il loro dovere, oggi, consiste esclusivamente nel reagire, una volta informati dall'autorità giudiziaria, all'illecito in corso sui propri spazi o attraverso i propri motori.⁶³

In particolare, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza (ovvero, in Italia, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Per altro verso, la possibilità che sia uno di questi soggetti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza), qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione, si è rivelata statisticamente inesistente.

Non solo, più di recente è stata riscontrata una nuova tendenza nel comportamento specifico dei *cyberlockers*, i quali permettendo all'utente di applicare un codice di criptazione al contenuto da caricare, si rendono, al pari di altri soggetti intermediari in Internet, ufficialmente all'oscuro del contenuto caricato e quindi liberi da ogni forma di responsabilità e controllo.

D'altro canto, in occasione di alcuni recenti tentativi legislativi di modifica della normativa nazionale sul tema, si è assistito ad una vera e propria “levata di scudi” da parte di soggetti e gruppi di interesse legati al mantenimento dello *status quo*.⁶⁴

Gli intermediari della rete hanno quindi dimostrato di possedere un enorme potere di *lobbying*, che sembra avere - finora - prevalso persino sulle ragioni politiche che spingevano, invece, per un cambiamento di rotta in tal senso, avendo, di fatto, impedito qualsiasi decisione al riguardo.⁶⁵

Tuttavia, pur nel rispetto della terzietà di questi soggetti, salvo il caso di dolo già nell'indicizzazione delle informazioni (Cassazione, III Sezione penale, nr. 49437/2009), si avverte sempre più la necessità di affinare strumenti che siano idonei, in caso di palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale per il tramite di sistemi, telematici, a rendere obbligatoria la collaborazione da parte dei soggetti interessati (una collaborazione che la normativa già imponeva ma che nei fatti è sempre risultata carente).⁶⁶

Si tratta, infatti, di una problematica che, essenzialmente, attiene alla tempistica dell'intervento: un videogioco, infatti, realizza la maggior parte del suo fatturato nella settimana del lancio, mentre

⁶³ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012; audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

⁶⁴ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

⁶⁵ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

⁶⁶ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

per un disco (o meglio, un gruppo di *files* musicali) il 25 per cento del fatturato avviene nelle prime due settimane dall'uscita.⁶⁷

Sono stati, inoltre, segnalati alla Commissione alcuni episodi accaduti nel passato per i quali soggetti operanti tramite un sito *web* accessibile all'Italia, mantenevano poi il proprio *server* (*hardware*) all'estero, avanzando, su questa base, la pretesa di sottrarsi alla giurisdizione nazionale. A questo proposito, però, con la sentenza n. 49437/2009, la Cassazione penale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla mera localizzazione all'estero dell'*hardware* del sito, confermando come il posizionamento di quest'ultimo altrove non esclude la giurisdizione nazionale, posto che il reato di diffusione in rete dell'opera coperta da diritto d'autore si perfeziona con il principio della "messa a disposizione".⁶⁸ Tale principio è ormai accettato anche da diversi *stakeholders* per cui, in caso di contenuti pirata disponibili agli utenti italiani, l'illecito viene considerato come compiuto in Italia.⁶⁹

Infine, fermi restando i diversi gradi di responsabilità da parte dei soggetti di volta in volta coinvolti nella procedura di rimozione di un contenuto, è bene precisare che tale operazione dovrebbe pur sempre avere un carattere selettivo, riguardando soltanto i contenuti o il materiale incriminato e non tutta la pagina o il sito in questione, anche al fine di evitare richieste di danni pretenziose o causate da semplici foto postate da terzi su *blog*.⁷⁰

Rimane, comunque, l'estrema lentezza del sistema di intervento, che tuttavia, anche a parere dei soggetti interessati, potrebbe essere velocizzato. A tal fine, sono stati pensati diversi sistemi, tra cui continua a rivestire grande interesse la proposta di regolamento formulata da parte dell'Agcom, riguardante sia i siti e i relativi *servers* posizionati in Italia, sia quelli localizzati all'estero. Tale proposta, tuttavia, non ha mai visto la luce: dalla prerogativa che sarebbe spettata all'Agcom di proporre una regolamentazione del settore, si è giunti, all'esito delle consultazioni pubbliche svolte tra il 2010 e il 2012, al blocco di qualsiasi decisione in tal senso, retrocedendo fino alla richiesta di una normativa autorizzatoria da parte del parlamento.⁷¹

Si segnala, peraltro, che nella situazione di stallo normativo venutasi a creare, Confindustria Cultura Italia richiedeva al professor Onida di esprimere un parere sulla materia. Tuttavia, se pure le conclusioni del documento richiesto all'illustre studioso indicavano che l'Autorità non necessitava di alcuna norma primaria per potere regolamentare nella materia, la vicenda non è stata interessata da ulteriori sviluppi positivi.⁷²

Allo stato, il sistema d'elezione sembra essere dato da una soluzione in grado di mediare tra le diverse istanze, con lo sviluppo di un sistema di notifica e rimozione (*notice and take down*) che potrebbe, se possibile, sostituire o quantomeno anteporsi alle decisioni dell'autorità giudiziaria (che oltre a richiedere tempi più lunghi, sono anche difficilmente attuabili in caso di macchine localizzate all'estero).⁷³

In particolare, se i siti e i *servers* sono in Italia devono considerarsi applicabili le procedure di *notice and take down* nei confronti del sito. D'altro canto, per eliminare dalla rete il materiale

⁶⁷ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁶⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

⁶⁹ Fonte: Audizione di rappresentanti di Facebook, resoconto stenografico della seduta di giovedì 6 dicembre 2012.

⁷⁰ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

⁷¹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell'Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell'audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – *doc.* 178/1.

⁷² Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione di rappresentanti della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), resoconto stenografico della seduta di martedì 2 ottobre 2012.

⁷³ Cfr. Articolo 21, comma 2 della Direttiva sul commercio elettronico.

“ospitato” su quel determinato *server* (salvo il fatto che, nel frattempo, tale materiale non sia stato diffuso in rete su altri *servers*, come quasi sempre accade), potrebbe addirittura non essere più necessario l’eventuale sequestro “fisico” del *server* su disposizione dell’autorità giudiziaria. È già accaduto che le forze dell’ordine potessero “scaricare” materialmente il contenuto di un sito, addirittura con la collaborazione del soggetto coinvolto, laddove la macchina era localizzata sul territorio nazionale.⁷⁴

Se, invece, i siti e/o i *servers* si trovano all’estero, come quasi sempre accade, l’autorità amministrativa potrà senza meno emettere una richiesta di *notice and take down*, mentre quella giudiziaria un’ordinanza cautelare che oltre al sequestro di un sito *web* illegale disponga, da parte degli ISP interessati (anche se estranei al reato), l’inibizione agli utenti dell’accesso al sito.⁷⁵

Tuttavia, salvo i casi di siti *forum* e *social network* di tipo transnazionale, che vantano già al loro interno un sistema di *notice and take down* (per esempio, Facebook), l’azione di *enforcement* nei confronti di macchinari localizzati in Paesi lontani si rivela sempre estremamente difficoltosa.

Inoltre, più spesso, i proprietari dei siti e *servers* in questione sono piccole società locali, difficilmente identificabili, fisicamente posizionate, a volte, addirittura all’interno di scantinati o seminterrati. In realtà, anche alla luce delle indicazioni pervenute alla Commissione nel corso delle numerose audizioni svolte, sarebbe auspicabile un vero e proprio blocco del sito *internet* da parte degli utenti interessati, soprattutto nel caso in cui il reato richieda un intervento urgente onde evitare che si abbiano ulteriori conseguenze. Tale blocco dovrebbe riguardare sia il *cyberlocker* che contiene il *file*, sia la specifica pagina del sito Internet “biblioteca” (*forum* o altro) con cui si rimanda al sito *cyberlocker*. Evidentemente, per raggiungere un tale scopo diventa fondamentale il rapporto di collaborazione con quelle realtà in grado, tecnicamente e giuridicamente, di instaurare un dialogo positivo sul tema.⁷⁶

L’intervento amministrativo di *notice and take down* potrebbe, quindi, efficacemente rivolgersi all’Internet *service provider*, l’unico soggetto che, di fatto, può impedire agli utenti di arrivare ad un determinato *server*, o meglio ad uno specifico contenuto ospitato su quel *server* (anche fosse una sola immagine in un sito o un solo *file*). Si tratta, così come riferito in sede di audizione dal direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, di un sistema già ampiamente collaudato in caso di *files* pedopornografici posizionati in memorie localizzate in Paesi terzi.

D’altro canto, gli ISP appaiono d’accordo nell’ottemperare ad un tal genere di ordine, visto che l’intasamento della banda dovuta ai flussi di traffico causati dalla presenza di *files* pirata si rivela come un aspetto meno redditizio rispetto ad altri generi di scambio dati.⁷⁷

Tuttavia, secondo quanto emerso anche in sede di audizione, proprio gli ISP hanno manifestato l’esigenza di essere in qualche modo “sollevati” da eventuali responsabilità che potrebbero derivare a seguito di un ordine di chiusura o blocco proveniente dall’autorità amministrativa, soprattutto al fine di evitare responsabilità patrimoniali nei confronti del titolare o proprietario del sito che dovesse fare ricorso contro la decisione dell’autorità stessa.⁷⁸

In realtà, anche a seguito di interventi repentini, non sembra possibile impedire il proliferare di un determinato *file* all’estero, cioè su altri *cyberlockers*. Oltretutto, è stato rilevato come il materiale

⁷⁴ Fonte: Audizione del Colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 21 novembre 2012.

⁷⁵ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁷⁶ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

⁷⁷ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

⁷⁸ Fonte: Audizione del Dottor Stefano Parisi, Presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

stesso oggetto del provvedimento continui ad esistere, essendo il blocco operato dagli ISP aggirabile mediante *softwares* anche molto elementari.⁷⁹

Vi sono migliaia di servizi di *proxy* nel mondo che consentono di aggirare un eventuale blocco del sito operato da un ISP.⁸⁰ Oltretutto, il *file*, soprattutto se il blocco dell'ISP è relativo al solo sito che rimanda al *cyberlocker* sorgente, rimane disponibile sullo stesso *cyberlocker* e ben indicato in migliaia di altri siti analoghi a quello chiuso, dove può essere postato il *link*.⁸¹

A tale proposito, è stato inoltre segnalato alla Commissione come l'unico soggetto veramente in grado di “non indicare” le strade per arrivare al *file* illegale sia il motore di ricerca, il quale può impedire agli utenti la conoscenza del “luogo” dove si trova il *cyberlocker* ultimo. Si ipotizzi il caso in cui il *file* incriminato si trovi già depositato su milioni di *servers* e *cyberlockers* diversi. Ebbene, essendo a quel punto l'inibizione via ISP di tutti gli indirizzi una procedura lunga e laboriosa, potrà essere il motore di ricerca a non restituire, fra i risultati della ricerca per quel *file*, gli indirizzi (solo le pagine, non gli interi siti) attraverso i quali sia possibile arrivarvi. Del resto, il riconoscimento del *link sorgente* di un sito in altri *links* è alla base del funzionamento della procedura di ricerca ed indicizzazione dei motori.⁸²

La procedura di *notice and take down*, quindi, può essere rivolta anche al motore di ricerca che, in quanto prestatore di servizi della società dell'informazione, continua a rimanere certamente esente dalla responsabilità di monitoraggio e controllo, dovendosi solo adeguare ad una richiesta esterna. Tutto questo, chiaramente, può realizzarsi fatta salva la possibilità che qualcuno rinomini il *file* e/o lo modifichi leggermente, ponendolo nuovamente in rete; a quel punto, tutta la procedura dovrebbe essere iniziata nuovamente.

Per concludere, se il controllo della rete, quindi, viene effettuato dagli aventi diritto (ad esempio, le case discografiche) nei propri interessi, l'intervento degli altri soggetti intermediari appare attivabile solamente per il tramite di un ordine da parte di un'autorità esterna competente. Tuttavia, posto che nella pratica nessun soggetto denuncia, se non nei casi imposti dalla normativa, alle autorità eventuali illeciti compiuti attraverso i propri sistemi, alcuni motori di ricerca escludendo qualsiasi previsione di rimborso di fronte a casi di truffe *online*, sia l'autorità, sia la tempistica di attuazione del contraddittorio e della decisione dovrebbero essere notevolmente accelerati.⁸³

Le procedure amministrative descritte non sostituirebbero l'ordine del magistrato di “blocco” del sito attraverso l'Internet *service provider*, né il radicale dispositivo di sequestro del *server*, ovunque esso si trovi. Il sistema di cooperazione delineato, però, salvo il fatto di volere immaginare metodologie di “hacking a distanza”, richiede un sistema di cooperazione internazionale con le autorità competenti nello Stato in cui si verifica l'illecito.⁸⁴

⁷⁹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

⁸⁰ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁸¹ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

⁸² Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012.

⁸³ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012.

⁸⁴ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

Il controllo sulle filiere economiche

Il problema principale della pirateria in rete consiste nella diversione dei profitti, che dagli aventi diritto “evaporano” in migliaia di derivate costituite dai guadagni indirettamente ottenuti da moltissimi soggetti intermediari. A trarre un cospicuo vantaggio economico dal contrasto che antepone produttori a consumatori sono proprio i soggetti terzi, gli intermediari. Esistono *websites* chiaramente dedicati alla pirateria ed altri che la tollerano, ricevendo, per questo, forti compensi. Il movimento d’opinione che a livello globale rigetta l’idea che per la fruizione della cultura e dell’informazione in rete si debba pagare un prezzo, ha dimostrato tutto il suo peso politico in occasione della proposta di accordo ACTA, che è stata respinta dal Parlamento dell’Unione europea.⁸⁵

Il fatto è che la rete di coloro che sfruttano i *files*, audio o video, contenenti materiale protetto da diritto d’autore si rivela estremamente capillare e potente, posto che essa contribuisce, ormai in via quasi esclusiva, al funzionamento stesso della rete. L’utilizzazione dei *files* pirata avviene, quindi, per attrarre una platea sempre più vasta, che aumenta il traffico dati per i *servers* e il numero dei visitatori per i siti Internet.

Così stando le cose, posto che la voce più consistente di guadagno per tutti gli intermediari di Internet è rappresentata dagli introiti pubblicitari, un sistema di deterrenza estremamente efficace verso chi lucra indirettamente sul materiale pirata, anche se postato da altri, potrebbe partire proprio dal *server* o dal sito originario, prevedendo una misura economica, fino ad estendersi a tutti quei soggetti che acquisiscono, illecitamente, un vantaggio. Essendo la rete basata su precisi sistemi di calcolo matematico, non sarebbe troppo difficile calcolare, rispetto alla quantità di visitatori totali o al numero di *bytes* scambiati, quanti di essi derivano da prodotti pirata. In base a questo calcolo, si potrebbe, quindi, sottrarre una cifra adeguata dai guadagni dei soggetti che risultano coinvolti.

A ciò potrebbe inoltre aggiungersi un’attenta verifica fiscale dei grandi intermediari, i quali, più spesso, pur operando sul territorio nazionale, dal punto di vista fiscale risultano posizionati in Paesi dove la relativa pressione è bassissima. In tal senso, potrebbe risultare utile un’azione volta ad intercettare i flussi finanziari sospetti, verificando la posizione fiscale dei soggetti investigati al fine di pervenire all’eventuale tassazione dei proventi illecitamente percepiti.⁸⁶

A tale scopo, sarebbe innanzitutto necessario coinvolgere, chiedendone la collaborazione, tutti quei soggetti che si occupano di pagamenti tramite carte di credito, nonché del sistema bancario internazionale. Tale approccio, meglio conosciuto come *follow the money*, tende a concentrare l’attenzione sul flusso di denaro, dal momento che quando si apre un sito, occorre pagare per lo spazio disponibile sul relativo *server*.⁸⁷

La possibilità di addivenire ad un sistema di accordi tra società che gestiscono le carte di credito e operatori che fanno pubblicità *online*, appare allo stato, anche secondo alcuni dei diretti interessati, come la misura più concretamente realizzabile al fine di controllare e contrastare la pirateria in rete, verificando dove i proventi da essa derivanti vengono reinvestiti.⁸⁸

In tal senso, l’apertura di un dialogo con agli stessi investitori pubblicitari al fine di rafforzare la collaborazione reciproca potrebbe costituire un sistema altrettanto valido per contrastare il dilagare del fenomeno. Infatti, qualsiasi *brand*, nel campo della moda come in altri, che trovasse il proprio

⁸⁵ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell’Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell’audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – *doc.* 178/1.

⁸⁶ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell’audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

⁸⁷ Fonte: Audizione dell’ingegner Paolo Nuti, presidente dell’AIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

⁸⁸ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

banner pubblicitario all'interno di un sito contenente indici che rimandano a *files* pirata, non otterrebbe, da ciò, alcun riscontro positivo.⁸⁹

⁸⁹ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

